

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Martedì 19 settembre 2017

877^a e 878^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 11

Mozioni sulle responsabilità gestionali delle banche (*testi allegati*)

alle ore 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per il codice dello spettacolo (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) **(2287-BIS)**

- Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo **(459)**

- Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo **(1116)**
(*Voto finale con la presenza del numero legale*) - *Relatrice* DI GIORGI

MOZIONI SULLE RESPONSABILITÀ GESTIONALI DELLE BANCHE

(1-00812) (Testo 3) (12 settembre 2017)

AUGELLO, QUAGLIARIELLO, ALICATA, AMIDEI, AURICCHIO, AZZOLLINI, BERNINI, BILARDI, BOCCARDI, BONFRISCO, BRUNI, CARRARO, CASSINELLI, COMPAGNA, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE SIANO, DI GIACOMO, FAZZONE, FLORIS, FUCKSIA, GALIMBERTI, GASPARRI, GIOVANARDI, GIRO, LIUZZI, MALAN, MARIN, PELINO, PERRONE, PICCINELLI, PICCOLI, RIZZOTTI, SCIASCIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, TARQUINIO, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato,

premessò che:

nel corso dell'esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA, il relatore del provvedimento presso la VI Commissione (Finanze), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha tentato, sulla base degli elementi informativi acquisiti dai firmatari del presente atto, di raccogliere in un maxi-emendamento le nuove norme utili ad irrogare adeguate sanzioni riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, nonché ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, ridefinendo il termine di acquisto dei titoli al 1° febbraio 2016, invece che al 12 giugno 2014;

per ragioni a giudizio dei proponenti incomprensibili, un ripensamento del Ministero dell'economia e delle finanze ha vanificato il lavoro del relatore, privandolo dell'apporto del Governo;

nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica non è stata presa in considerazione, né discussa alcuna delle ipotesi di correzione del testo a causa dell'apposizione da parte del Governo della questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati;

in questo modo, sono state nuovamente frustrate le legittime aspettative della pubblica opinione e dei risparmiatori rispetto all'assunzione delle responsabilità gestionali da parte degli amministratori delle banche fallite e sottoposte a procedura di commissariamento e liquidazione e, di conseguenza, la loro interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,

impegna il Governo a favorire l'adozione tempestiva e comunque all'interno del primo provvedimento utile:

- 1) di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite che recepisca i contenuti illustrati nelle premesse, al fine di sanzionare adeguatamente i comportamenti irresponsabili e corrispondere alle legittime aspettative della pubblica opinione e dei risparmiatori;
- 2) di adeguate misure, quando il curatore del fallimento, il commissario liquidatore e il commissario straordinario richiedano l'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile; in particolare, accertata l'esistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda nei confronti degli amministratori delle banche, la norma dovrebbe consentire ai giudici di condannare sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 3) delle necessarie iniziative volte ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, posticipando il termine di acquisto dei titoli al 1° febbraio 2016 (invece che al 12 giugno 2014), affinché i risparmiatori degli istituti bancari falliti dopo il febbraio 2016 possano vedersi garantite le medesime misure prese per gli obbligazionisti di Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti e Cassa di risparmio di Ferrara;
- 4) delle necessarie iniziative volte a riferire l'applicabilità delle norme richiamate a tutte le procedure di amministrazione coatta a far data dal recepimento della direttiva 2014/59/UE mediante i decreti attuativi (decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181).

(1-00813) (13 luglio 2017)

CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Il Senato,

premessi che:

in sede di esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto banca SpA (AC 4565), il testo del provvedimento non ha subito modifiche, fatta eccezione per il mero coordinamento formale e per la rifusione in

esso del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio;

nel corso dell'esame in VI Commissione (Finanze) alla Camera dei deputati, lo stesso relatore del provvedimento ha presentato un emendamento che poi, a giudizio degli interroganti pretestuosamente, è stato ritirato;

tale proposta emendativa (1.01 del relatore) raccoglie norme volte ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari delle prestazioni del fondo di solidarietà previsto dell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, posticipando il termine di acquisto dei titoli al 1° febbraio 2016 invece che al 12 giugno 2014;

l'emendamento del relatore prevede, altresì, norme volte a irrogare adeguate sanzioni riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, in particolare per consentire al giudice, accolta la domanda, di condannare gli amministratori delle banche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

il ritiro dell'emendamento da parte del relatore, nonché l'apposizione della questione di fiducia in Aula, non ha consentito il dibattito su temi delicati come il ristoro degli investitori e l'assunzione delle responsabilità da parte dei vertici aziendali delle banche poste in liquidazione;

a giudizio dei proponenti questa condotta lede, da un lato, le legittime aspettative da parte dei risparmiatori, dall'altro, le prerogative di un Parlamento nuovamente depotenziato e privato della sua primaria funzione;

appare, pertanto, necessario scongiurare il ripetersi di tale assurda e irragionevole condotta anche in Senato,

impegna il Governo:

1) a favorire tempestivamente il più ampio dibattito sulle problematiche analizzate, anche al fine di definire una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite nel senso indicato nelle premesse, avendo riguardo in particolar modo alla questione della responsabilità dei vertici aziendali;

2) a favorire l'adozione di misure adeguate, al fine di consentire all'autorità giudiziaria, accertata la responsabilità dei vertici aziendali, di condannare sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

3) a porre in atto misure volte a garantire un equo trattamento di ristoro, a parità di condizioni, per tutti gli investitori coinvolti nelle ormai molteplici crisi che hanno investito il sistema bancario.

(1-00814) (Testo 2) (19 settembre 2017)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, MASTRANGELI - Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge n. 99 del 2017, all'esame della Camera dei deputati, a giudizio dei proponenti, il Governo ha accollato ancora una volta alla collettività tutti i costi dell'operazione di salvataggio di istituti di credito, regalando le due banche venete "ripulite" delle loro sofferenze a Intesa Sanpaolo, senza che siano state previste sanzioni particolari nei confronti degli amministratori responsabili dei fallimenti bancari;

il relatore del provvedimento alla Camera dei deputati aveva comunque presentato un emendamento che aggiungeva l'articolo 1-*bis* (1.01, Misure di ristoro ed altre misure) nel quale, tra le altre modifiche, proponeva che, ove i commissari liquidatori esercitassero l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, qualora accogliesse la domanda nei confronti degli amministratori delle banche, condannasse sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

questo emendamento, che riguardava tutti gli istituti di credito, e dunque anche gli ex amministratori di Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Monte dei Paschi di Siena, non è stato poi inserito dal Governo nel testo sul quale ha posto la fiducia;

lo stesso presidente della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera, Boccia (PD), ha definito "incomprensibile e politicamente ingiustificabile non aver colto il lavoro eccellente fatto da Sanga", il relatore;

l'emendamento Sanga conteneva, inoltre, norme a favore degli ex azionisti e ampliava i criteri per il rimborso agli obbligazionisti subordinati delle banche venete. Concedeva, infatti, l'accesso agli indennizzi a tutti quelli che avevano comprato i *bond* fino al 1° febbraio 2016, e non più entro giugno 2014,

impegna il Governo:

1) a favorire l'adozione tempestiva, e comunque prima dell'avvio della sessione di bilancio, di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite che recepisca i contenuti illustrati nelle premesse, sia per la parte che prevede l'esercizio di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, consentendo ai giudici, qualora accogliessero la domanda nei confronti degli amministratori delle banche, di condannare sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sia per la parte che consente di ampliare la platea dei risparmiatori beneficiari di ristoro;

2) a favorire il posticipo, dunque, per accedere al beneficio del ristoro, del termine di sottoscrizione o di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato alla data del 1° febbraio 2016;

3) ad attivarsi per riferire l'applicabilità delle norme richiamate a tutte le procedure di amministrazione coatta, a far data dal recepimento nel nostro ordinamento legislativo della direttiva 2014/59/UE (BRRD, Bank recovery and resolution directive) mediante i decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015).

(1-00815) (13 luglio 2017)

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,
premessi che:

la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto banca è stata nota per diversi anni, tanto che il Gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in società per azioni ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa, e privilegiata, rispetto agli speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che, anche in questo, come in altri casi italiani, a causa delle regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori, veramente inconsapevoli dei rischi connessi alle operazioni di investimento loro proposte;

il decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto banca SpA,

introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa dei due istituti veneti, al fine di garantire la continuità delle due imprese bancarie, ma presenta diverse criticità;

quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati delle due banche, che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di Monte dei Paschi di Siena, i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri *bond* subordinati in azioni riacquistate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;

al contrario, l'articolo 6 di decreto-legge n. 99 prevede di applicare, per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio, i complicati meccanismi di "ristoro forfettario" o di "procedura arbitrale", analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016) per i 4 istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cassa di risparmio della provincia di Chieti, Banca Etruria, Banca Marche e Cassa di risparmio di Genova) e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha istituito il fondo di solidarietà;

in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo agli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014, data della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva BRRD, Bank recovery and resolution directive), esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti;

il Governo, inoltre, in sede di discussione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 99 del 2016 (AC 4565), non ha accolto le proposte di modifica parlamentari finalizzate ad attenuare simili disparità e a rendere meno onerosa la partecipazione dei piccoli risparmiatori al salvataggio delle due banche;

l'intervento sugli istituti veneti, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle 4 banche Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Cassa di risparmio di Chieti, all'intervento su Monte dei Paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità totale, hanno contribuito ad aggravare la

situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli; in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'*accountability* della dirigenza;

precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);

nella procedura di liquidazione, mediante revocatoria, potrebbero essere aggrediti anche tali indennizzi, con considerevole aggravamento del pregiudizio già imposto a questi risparmiatori;

inoltre, la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, mediante circolare, ha già reso noto che gli indennizzi ricevuti non sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF, in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

impegna il Governo:

1) a favorire l'adozione di norme più stringenti per l'accertamento delle responsabilità dei dissesti patrimoniali bancari imputabili alla dirigenza, al fine di sanzionare quest'ultima con pesanti pene pecuniarie di natura amministrativa, di introdurre il divieto assoluto di ricoprire qualsiasi tipo di ruolo dirigenziale negli istituti di credito per coloro che si sono resi responsabili della cattiva gestione e di aumentare le sanzioni penali nel caso specifico in cui, a causa della *mala gestio*, si verificano perdite dell'istituto bancario tali da coinvolgere un elevato numero di risparmiatori appartenenti alla clientela *retail*, e in particolare:

a) ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo, in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione (adeguando, nel caso, la pena massima) per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria e, nello specifico: per il reato di truffa di cui all'articolo 640 del codice penale; per il reato di aggio di cui all'articolo 501 del codice penale; per il reato di false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori di cui all'articolo 2621 del codice civile; per il reato di ostacolo all'esercizio di funzione della vigilanza da parte di pubbliche autorità di cui all'articolo 2638 del codice civile;

b) a favorire la previsione in base alla quale, qualora i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, la sanzione nei confronti degli amministratori delle banche preveda anche

l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) a prevedere ulteriori iniziative legislative al fine di ricomprendere in modo certo, quali soggetti imputabili del reato di bancarotta fraudolenta, anche i dirigenti o comunque coloro che hanno svolto funzioni apicali, anche di fatto, all'interno degli istituti bancari;

2) ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità per il 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori *retail* il concorso alla liquidazione delle due banche, ricomprendendo anche coloro che hanno acquistato i titoli subordinati da intermediari finanziari diversi dalle banche emittenti venete, quali, ad esempio, i promotori finanziari;

3) ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità per il 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori *retail* il concorso alla liquidazione delle due banche, estendendo oltre il 12 giugno 2014 la data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per accedere al fondo, posticipandola, almeno, alla data dell'entrata in vigore della normativa del *bail-in* prevista dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015 di recepimento della direttiva BRRD;

4) considerato l'importo dell'indennizzo ricevuto dai soci ai sensi delle offerte pubbliche, a favorire l'adozione di adeguate misure legislative al fine di introdurre una deroga temporanea alla normativa in tema di imposte stabilita dal testo unico delle imposte sui redditi, in modo da escludere tali esigui indennizzi dall'imposizione fiscale e di prevedere la possibilità di utilizzare le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli;

5) ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di introdurre, durante l'espletamento delle procedure di liquidazione, le adeguate misure di protezione delle somme ricevute dagli azionisti a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi, evitando che queste possano essere oggetto di azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

(1-00816) (Testo 2) (19 settembre 2017)

GUERRA, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO - Il Senato,

premessi che:

durante l'*iter* di conversione, presso la Camera dei deputati, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante "Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.", il relatore del provvedimento presso la VI Commissione permanente (Finanze) aveva accolto in un maxi-emendamento, inizialmente con l'accordo del Ministero dell'economia e delle finanze, la proposta secondo la quale, in caso di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori di banche, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, si sarebbero applicate nei confronti dei suddetti amministratori pene accessorie, quali l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, oltre all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

nello stesso emendamento, erano altresì previste norme atte ad ampliare la platea degli obbligazionisti con diritto di rimborso, in particolare stabilendo il termine di acquisto dei titoli dalle banche venete al 1° febbraio 2016, anziché al 12 giugno 2014, così da comprendere anche i milioni di *bond* emessi nel 2015;

successivamente, secondo quanto risulta ai proponenti, un improvviso ripensamento del Ministero dell'economia ha tolto al relatore l'appoggio del Governo, vanificandone il lavoro e, soprattutto, frustrando le legittime aspettative della pubblica opinione e dei risparmiatori, che, di fronte a comportamenti di elevato disvalore sociale, si aspettano adeguata assunzione di responsabilità da parte degli amministratori di banche fallite o comunque sottoposte a procedura di commissariamento e liquidazione,

impegna il Governo:

1) a favorire l'adozione tempestiva di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite, che recepisca i contenuti indicati nelle premesse, promuovendo, quindi, l'adozione di adeguate misure affinché, ove venga esercitata l'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, e risulti accertata l'esistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda nei confronti degli amministratori delle banche, i giudici siano nella condizione di condannare sempre detti amministratori all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero a stabilire l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) ad adottare le necessarie iniziative volte ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, prevedendo che abbiano diritto all'indennizzo tutti coloro che hanno acquistato *bond* dalla Banca popolare di Vicenza e da Veneto banca al 1° febbraio 2016, non più quindi al 12 giugno 2014, rappresentando questa una misura di equità tesa ad assicurare ai risparmiatori degli istituti bancari falliti, dopo il febbraio 2016, le stesse garanzie già accordate agli

obbligazionisti di Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara.

(1-00830) (19 settembre 2017)

ZANDA, BIANCONI, ZELLER, MARINO Mauro Maria, TONINI, ROSSI Gianluca, SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI, RUSSO - Il Senato,

premessò che:

con il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è stato compiuto un ulteriore decisivo passo verso la completa stabilizzazione del sistema bancario italiano;

tale intervento fa seguito alle misure adottate per la risoluzione di 4 banche e la ricapitalizzazione preventiva del Monte dei Paschi di Siena;

il sistema bancario italiano ha subito nell'arco di un decennio le conseguenze, prima della crisi finanziaria del 2007-2010, (con minori effetti rispetto alle banche di altri Paesi), successivamente di quella del debito sovrano (in ragione dell'esposizione delle banche italiane verso il Paese, per l'ingente volume di titoli di Stato detenuti) e poi della crisi dell'economia italiana nel suo complesso, che ha inciso pesantemente sui bilanci bancari con l'accumularsi di crediti deteriorati;

nello stesso tempo, per le banche oggetto di interventi pubblici sono emersi, altresì, pesanti responsabilità nella gestione del credito, con affidamenti rispondenti a logiche relazionali e non di merito di credito e di allocazione di titoli in contrasto con la disciplina di trasparenza e tutela del risparmio;

considerato inoltre che:

è stata varata l'Unione bancaria europea, e cioè un meccanismo unico di vigilanza, un meccanismo unico di risoluzione, senza l'impiego di risorse pubbliche;

a partire dal 1° agosto 2013 gli indirizzi più restrittivi dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore finanziario hanno limitato gli spazi di manovra, compresi quelli svolti fino ad allora dal Fondo interbancario di tutela dei depositanti;

dalla fine del 2015 l'Italia ha sperimentato, in accordo con le autorità europee, tre diverse opzioni di intervento in materia bancaria: risoluzione preceduta dal *burden sharing* dei creditori subordinati, vendita degli enti ponte, ristoro nella forma più ampia permessa dei detentori non professionali di titoli subordinati, vittime di *misselling*, da parte del sistema bancario tramite il Fondo interbancario di tutela dei depositanti; liquidazione coatta amministrativa con cessione di talune attività e passività ad un soggetto terzo, assistita da risorse pubbliche e ristoro in forma e

a condizioni analoghe al caso citato; ricapitalizzazione precauzionale con continuità aziendale e ristoro tramite assegnazione di titoli a rischio contenuto dei detentori di titoli non professionali di titoli subordinati, vittime di *misselling*;

è in corso un'ampia disamina delle proposte di modifica delle disposizioni relative alla gestione delle crisi bancarie in ambito europeo, relativa alla direttiva sulla risoluzione degli enti creditizi e quella sui requisiti patrimoniali, con un lavoro cui la 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato sta partecipando con la definizione di risoluzioni e atti in fase ascendente, sulle quali la Commissione stessa aveva ipotizzato un pronunciamento dell'Assemblea;

visto inoltre che, anche in base alle risultanze delle indagini conoscitive condotte dalla Commissione Finanze del Senato, la gestione del credito, anche nelle banche venete, presentava irregolarità e scarsa valutazione del rischio di credito; che lo *status* di banca popolare, nello specifico, era stato utilizzato per adottare comportamenti, che andavano nel senso della scarsa trasparenza e della irresponsabilità dei gruppi dirigenti, percepiti come inamovibili; che la crisi economica del territorio non poteva non riflettersi sui bilanci delle banche; che i tentativi del *management* di tenere a galla la banca aveva dato vita a pesanti pressioni su correntisti e affidatari per l'acquisto di azioni per valori che sono poi crollati in pochi mesi;

atteso infine che:

la Commissione di inchiesta sul sistema bancario italiano potrà costituire il luogo e lo strumento di ulteriori approfondimenti e discussioni sulle criticità più importanti del sistema nel suo complesso;

a normativa vigente, esiste un problema di percezione nell'opinione pubblica di sostanziale mancanza di incisività in termini di sanzioni dei comportamenti irregolari, illeciti o fraudolenti degli amministratori;

nonostante le misure di ristoro anche nei confronti dei detentori di obbligazioni (strumenti finanziari diversi dalle azioni, ma comunque con carattere di investimento di rischio e ben diversi dai depositi) resta l'esigenza di ricostruire un saldo rapporto di fiducia con le banche,

impegna il Governo:

1) a favorire in tempi rapidi una ricognizione del complesso delle norme sanzionatorie, sia di rango penale che amministrativo, al fine di verificarne l'adeguatezza, tenendo conto del quadro normativo dell'Unione europea in materia, compresa, per quanto riguarda le banche beneficiarie di aiuti di Stato, la *Banking Communication* del 2013;

2) a verificare l'opportunità di introdurre misure finalizzate a collegare, nei casi di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori all'irrogazione di sanzioni nei loro confronti per condotte illecite e fraudolente;

3) ad assumere iniziative, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di vigilanza, per garantire la corretta applicazione, da parte di tutti soggetti abilitati a prestare servizi di investimento, delle regole finalizzate ad impedire il collocamento degli strumenti finanziari più rischiosi presso clienti al dettaglio non in grado di comprenderne l'effettivo rischio, e al contempo a rafforzare le sanzioni per il mancato rispetto di tali regole;

4) ad avviare iniziative per la promozione e l'effettiva diffusione dell'educazione finanziaria allo scopo di aumentare la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari immessi sul mercato, nonché la loro capacità di valutazione dei profili di rischio associati alle diverse tipologie di prodotti offerti;

5) a istituire, in accordo con le istituzioni dell'Unione europea e nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un veicolo speciale per assistere le banche nell'opera di pulizia dei bilanci, in grado di creare un mercato dei crediti deteriorati, il cui smobilizzo ordinato, nel medio periodo, costituisce la strada maestra per restituire risorse all'economia reale e ridare capacità di credito alle banche.

(1-00831) (19 settembre 2017)

BARANI, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, LONGO Eva, LANGELLA, D'ANNA, PAGNONCELLI - Il Senato,

premesso che:

in data 27 luglio 2017 il Senato ha approvato definitivamente e senza modificazioni il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia;

precedentemente, nel corso dell'esame di detto provvedimento alla Camera dei deputati, il relatore aveva presentato una proposta emendativa, in base alla quale si sarebbe disciplinato un inasprimento delle sanzioni attualmente previste circa l'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2394-*bis* del codice civile, oltre che l'ampliamento della platea degli obbligazionisti cui estendere i benefici previsti dal fondo di solidarietà, rimodulando il termine di acquisto dei titoli dal 12 giugno 2014 al 1° febbraio 2016;

preso atto della contrarietà del Governo all'emendamento citato, il relatore procedeva al ritiro dello stesso e il disegno di legge di conversione del decreto veniva approvato sottoponendo all'Aula, anche in quest'occasione chiamata a

esprimere la fiducia al Governo, un maxiemendamento, privo di tali proposte modificative;

la circostanza ha sollevato un certo clamore politico, anche all'interno della stessa maggioranza di Governo pronta ad avallare l'emendamento del relatore, poi ritirato;

con la fiducia posta al Senato sul testo licenziato dalla Camera dei deputati non vi è stata possibilità alcuna da parte dell'Assemblea di Palazzo Madama di intervenire a modificare il testo del provvedimento rispetto alle linee decretate dal Governo, impegna il Governo:

- 1) a promuovere, nel primo provvedimento attinente alla materia, una normativa atta a delineare con chiarezza i comportamenti e le responsabilità in capo agli amministratori delle banche fallite o in fallimento;
- 2) a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per garantire i risparmiatori degli istituti bancari falliti dopo il 1° febbraio 2016, al pari di quanto previsto per i beneficiari dei titoli al 12 giugno 2014;
- 3) a rendere meno oneroso possibile per i risparmiatori la partecipazione ai processi di liquidazione degli istituti di credito in fallimento.